

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## DIFESA NAZIONALE

8.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASATI**

#### INDICE

	Pag
<b>Sul trattamento economico di alcune categorie di ufficiali</b> . . . . .	55
PRESIDENE - SOGNO - OMODEO - BRO- SIO, <i>Ministro della guerra</i> - PIACEN- TINI - OXILIA	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Abrogazione dell'articolo 11 del de- creto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, relativo ai reati di assenza dal servizio (N. 81) (Discussione)</b> . . . . .	57
PALERMO, <i>Relatore</i> - PIACENTINI - BROSIO, <i>Ministro della guerra</i> .	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Reclutamento dei sottufficiali del- l'arma dei Carabinieri Reali (N. 34) (Discussione)</b> . . . . .	57
PRESIDENTE - BROSI, <i>Ministro della guerra</i> - PALERMO - GIUA - OXILIA - PIACENTINI - ARGENTON, <i>Relatore</i> - BACCI - SOGNO - OMODEO - JACINI	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Matrimonio dei militari dell'arma dei Carabinieri Reali (N. 92) (Di- scussione)</b> . . . . .	60
ARGENTON, <i>Relatore</i> - GIUA - OXILIA - JACINI - BROSI, <i>Ministro della guerra</i> - OMODEO - PRESIDENTE.	

La seduta comincia alle 10.15.

(Interviene il Ministro della guerra, Brosio).

PRESIDENTE comunica che i Consul-  
tori Bencivenga e Mancini Pietro sono stati  
autorizzati ad intervenire alla seduta.

SOGNO, *Segretario*, dà lettura del processo  
verbale della seduta precedente, che è appro-  
vato.

#### Sul trattamento economico di alcune categorie d'ufficiali.

PRESIDENTE comunica che il Consul-  
tore Sogno, approfittando della presenza del  
Ministro della guerra, desidererebbe sotto-  
porgli una questione che forma oggetto d'una  
interrogazione da lui già presentata alla Pre-  
sidenza della Consulta e che quindi deca-  
drèbbe

SOGNO fa presente al Ministro la diversa  
situazione in cui si trovano, nei riguardi  
della liquidazione degli arretrati, gli ufficiali  
che hanno partecipato alla guerra di libera-  
zione, di fronte agli ufficiali effettivi che hanno  
prestato giuramento al Governo della cosid-  
detta repubblica sociale e che hanno servito  
nell'esercito repubblicano. Mentre a questi  
ultimi gli arretrati sono stati già liquidati,  
nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali  
che hanno prestato servizio nell'esercito della

libertà sono state liquidate solo alcune competenze a singoli individui, ma per la gran massa non è stata ancora presa alcuna disposizione di carattere generale. Questa disparità di trattamento è iniqua e suscita sdegno e malcontento fra coloro che hanno servito nell'esercito della libertà, e che talora si trovano a contatto, nella stessa città e nello stesso reggimento, con gli ufficiali effettivi che hanno servito nell'esercito repubblicano.

Si rende conto delle difficoltà incontrate dal Ministero in materia di liquidazione delle competenze, e delle ragioni che hanno consigliato di dare la precedenza agli ufficiali effettivi; ma fa presente la gravità della situazione per la quale, anche se il Ministero ha motivi per ritardare la liquidazione ai combattenti dell'esercito della libertà, in attesa del risultato del lavoro delle commissioni nominate per l'accertamento della qualifica di partigiano, non è opportuno lasciare che le cose si svolgano secondo la trafila normale, ma si rende necessario un provvedimento di carattere eccezionale che elimini al più presto l'inconveniente lamentato.

BROSIO, *Ministro della guerra*, fa rilevare che il problema sollevato dal Consultore Sogno presenta due aspetti diversi: 1°) il trattamento da fare ai partigiani; 2°) il trattamento da fare agli ufficiali che si sono più o meno compromessi col Governo della cosiddetta repubblica sociale.

Per il primo lato del problema riconosce che esiste un ritardo nella liquidazione degli arretrati a coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dovuto alla lentezza con cui si è svolto il lavoro delle commissioni le quali devono definire la qualifica di partigiano. Questa materia in un primo tempo era stata affidata al Ministero delle terre occupate, ma poi è passata al Ministero dell'assistenza post-bellica, di modo che le commissioni regionali hanno potuto cominciare a svolgere un lavoro pieno e proficuo soltanto da un mese. È evidente che il Ministero della guerra non può liquidare gli arretrati a coloro per i quali la qualifica di partigiano non sia stata ancora accertata dalle commissioni competenti.

L'altro aspetto del problema riguarda il trattamento da usare agli ufficiali che si sono compromessi prestando giuramento al governo della repubblica sociale ed anche servendo nell'esercito repubblicano. Tale problema è connesso strettamente con quello dell'epurazione, per la quale i criteri si sono venuti modificando, e si è passati da un maggiore ad un minor rigore. In un primo tempo

si era ritenuto che la prestazione del giuramento fosse motivo di sospensione; poi invece si è stabilito che il giuramento non bastasse più a giustificare tale sospensione, e si sono dovuti perciò liquidare gli arretrati, a quegli ufficiali che in un primo tempo erano stati sospesi.

Sorse allora il problema se questi arretrati dovessero comprendere anche il periodo di servizio prestato nel cosiddetto esercito repubblicano. I giuristi hanno deciso che anche quel periodo doveva venir compreso nella liquidazione degli arretrati, trattandosi di rapporti di lavoro continuativo.

Riconosce che la situazione di disagio prospettata dal Consultore Sogno esiste realmente, e che essa è grave. Assicura che per affrettare la liquidazione degli arretrati a coloro che hanno servito nell'esercito della libertà, farà tutto il possibile perché il lavoro delle commissioni per la qualifica di partigiano venga sollecitato. Per quanto riguarda la liquidazione degli arretrati agli ufficiali che non sono più sospesi, perché hanno soltanto giurato, il Ministero della guerra non può che attenersi al parere dei giuristi ed applicare la legge. Ad ogni modo i casi gravi di collaborazione sono stati colpiti, e più di mille ufficiali sono stati allontanati dal servizio.

OMODEO osserva che con l'ausilio di formule giuridiche si dilapida il patrimonio dello Stato; e che, mentre da un lato vengono favoriti ufficiali che si sono compromessi, dall'altro si fanno difficoltà e dure condizioni ad ufficiali che hanno compiuto il loro dovere. Raccomanda perciò di riesaminare il problema con un senso di maggiore giustizia.

PIACENTINI cita l'episodio di un comando che ha pagato, a termini di legge, 68,000 lire di arretrati ad un ufficiale non combattente che aveva prestato servizio per la pseudo repubblica sociale.

OXILIA concorda nel considerare questo provvedimento da legulei offensivo per coloro che hanno fatto il loro dovere, e deplora che un po' per volta si venga a non fare più alcuna distinzione tra ufficiali che si sono comportati in modo del tutto diverso.

PRESIDENTE fa presente che dovrebbe esser fatta distinzione anche per gli ufficiali internati in Germania, alcuni dei quali si sono rifiutati assolutamente di collaborare con i tedeschi, avendone di conseguenza durissime condizioni di vita, mentre altri hanno riconosciuto il governo repubblicano e sono stati trattati meglio. C'è molto malu-

more tra gli ufficiali che sono tornati, perché non si fa più alcuna distinzione tra le due categorie.

OXILIA si associa al rilievo del Presidente.

BROSIO, *Ministro della guerra*, fa rilevare che, effettivamente, tutti gli ufficiali internati sono stati collocati in una medesima categoria; ma mentre coloro che durante l'internamento si sono comportati bene non hanno avuto alcuna sanzione disciplinare, invece sono stati puniti disciplinarmente coloro che hanno avuto anche soltanto delle semplici debolezze. Ora bisogna tener presente che in questo momento, in vista della riduzione dei quadri, anche una piccola punizione assume carattere di eccezionale gravità, perché significa in pratica l'allontanamento dal servizio attivo. Ciò vale soprattutto per gli ufficiali di grado elevato. Nel recente collocamento a riposo di ufficiali dei primi cinque gradi, è stato compreso anche qualche generale che aveva avuto il torto di comportarsi male in prigionia.

SOGNO ringrazia il Ministro delle sue spiegazioni e rinnova la raccomandazione che si provveda con la massima celerità possibile alla liquidazione degli arretrati a coloro che hanno fatto il proprio dovere.

**Schema di provvedimento legislativo: Abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, relativo ai reati di assenza dal servizio (N. 81).**

PALERMO; *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame riguarda le assenze arbitrarie dal servizio per le quali, nel febbraio del 1945, data la gravità del momento che si attraversava in riferimento alla guerra di liberazione, fu stabilito che dovesse essere subito emesso mandato di cattura. Ma ora le condizioni sono mutate, ed inoltre le carceri militari debbono essere sfollate. Ritiene perciò opportuna l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, in maniera che coloro che sono imputati di assenza dal servizio possano essere ammessi a godere del beneficio della libertà provvisoria e, di conseguenza, si stabilisca che a carico degli imputati possa non essere emesso mandato di cattura.

PIACENTINI osserva che il provvedimento in esame abolisce l'articolo 11, ma non stabilisce alcuna norma che valga ad impedire che la piaga delle assenze dal servizio si propaghi.

BROSIO, *Ministro della guerra*, fa rilevare che, con l'abrogazione dell'articolo 11, si ritorna alla legge penale ordinaria, eliminando alcune norme eccezionali più gravi. Contro gli assenti arbitrari rimangono ferme le garanzie del Codice penale militare.

(*La Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo*).

**Schema di provvedimento legislativo: Reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali. (N. 34).**

PRESIDENTE prega il Ministro di chiarire alla Commissione i criteri che hanno indotto il Ministero ad introdurre le proposte modificazioni alle norme attuali circa il reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

BROSIO, *Ministro della guerra*, dichiara che il provvedimento mira in sostanza a far sì che i sottufficiali dei Reali carabinieri, i quali con le disposizioni attuali dovevano essere scelti tra i militari dell'Arma stessa, possano essere reclutati anche tra quei civili di più elevato grado di istruzione e di maggiore capacità, che mentre non erano favorevoli ad arruolarsi come semplici carabinieri, sarebbero invece disposti ad entrar nell'Arma col grado di sottufficiale.

Col provvedimento in esame, si dividono gli allievi sottufficiali in due gruppi. Due terzi dei posti disponibili vengono messi a concorso fra i civili che abbiano determinati titoli di studio e il rimanente terzo viene riservato agli appuntati e ai militari semplici dell'Arma. I corsi per i civili, della durata di un biennio, sono intramezzati da periodi di esperimento presso i vari reparti dell'Arma, periodi della durata di due mesi per ogni anno di corso.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, si è stabilita l'immissione straordinaria di 700 combattenti della guerra di liberazione, per colmare le deficienze esistenti. Quanto alla parte permanente del provvedimento, non può cadere dubbio sulla convenienza di elevare il tono dei sottufficiali dei Reali carabinieri, ai quali sarà richiesto un maggiore grado di istruzione e sarà concesso un migliore trattamento economico, quando il bilancio lo consentirà.

Fa rilevare che il provvedimento in esame era stato già predisposto ed approvato dal Consiglio dei Ministri quando egli assunse il Dicastero della guerra. Il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di fondere l'ar-

articolo 3 con l'articolo 12, ai fini di adottare un sistema unico per le graduatorie di ammissione. Ma, poiché gli articoli 3 e 12 riguardano categorie diverse, riferendosi l'uno ai civili e l'altro ai militari dei carabinieri, è evidente che i criteri di valutazione di graduatoria non possono essere gli stessi.

A tal proposito il relatore gli aveva osservato che nell'attribuzione dei punti nella graduatoria dei militari dell'arma dei Reali carabinieri, non era stato tenuto sufficiente conto della qualità di partecipante alla guerra di liberazione come partigiano o come regolare. L'osservazione era giusta e perciò il relatore, d'accordo col Ministero, ha proposto di aggiungere un quarto comma all'articolo 12, tendente ad attribuire mezzo punto per ogni periodo di tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari che in quelle partigiane. Tale punteggio non è cumulabile con quello stabilito per le campagne di guerra ordinarie che dà mezzo punto per ogni sei mesi. Si stabilisce perciò una certa preferenza a favore dei combattenti della guerra di liberazione nei confronti degli altri combattenti.

PALERMO domanda se nel punteggio la guerra partigiana è cumulabile con la partecipazione ad altre guerre.

BROSIO, *Ministro della guerra*, risponde negativamente.

GIUA, all'articolo 1, osserva che, mentre in altre discussioni si è accennato alla possibilità del reimpiego presso altri Ministeri dei militari dell'esercito che vengono smobilitati, per i carabinieri si costituisce una specie di compartimento stagno e, nel disciplinare il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma, non si tiene conto affatto di coloro che provengono dall'esercito. Viceversa si ammette la possibilità che ben due terzi dei posti disponibili vengano riservati ai civili. Si dichiara del parere che sia abolito il reclutamento tra civili, e si stabilisca che i due terzi dei nuovi sottufficiali debba provenire dagli smobilitati e dagli appuntati dei carabinieri alle armi, lasciando magari ai civili solo una piccola quota dei posti disponibili.

Naturalmente, per i provenienti dall'esercito bisognerebbe elevare il limite di età almeno a 25 anni. In questa maniera si concorrerebbe ad agevolare la smobilitazione dell'esercito e si accontenterebbero molti giovani che attualmente si trovano precluso l'accesso e la carriera nell'arma dei Reali carabinieri.

OXILIA, all'articolo 3, che riguarda il reclutamento tra i provenienti dai civili,

osserva che al 2° comma si stabilisce che il primo elemento di cui la commissione dovrà tener conto per la compilazione della graduatoria è il titolo di studio. Ritene che su questo titolo non si dovrebbe basare il criterio di precedenza, perché esso non sempre risponde alla vera cultura di chi lo possiede. A suo avviso l'elemento più importante agli effetti della graduatoria deve essere l'esame sostenuto davanti alla commissione regolarmente costituita.

PIACENTINI, all'articolo 5, osserva che si perpetua un errore del passato regime, secondo il quale tutti dovevano essere « ottimi ». È del parere che il sistema di classificare assolutamente come « ottimi » debba essere abolito, e che anche i « buoni con tre » siano ritenuti idonei.

All'articolo 8 fa rilevare che l'espressione « su designazione d'ufficio degli ufficiali diretti » dovrebbe essere soppressa.

ARGENTON, *Relatore*, consente sulle osservazioni dei Consultori Oxilia e Piacentini. Dichiarò inoltre di aver preso contatto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri nei riguardi di alcune lacune che aveva rilevato nello schema di provvedimento, dal punto di vista tecnico, ma gli si è obiettato che lo Stato Maggiore era d'accordo anche su tali punti. Nota, ad esempio, che il mese di esperimento che un appuntato deve fare presso le stazioni per diventare vice-brigadiere, non sembra sufficiente; ad ogni modo se i tecnici hanno così stabilito, non è il caso di insistere su tale rilievo.

Alla lettera a) dell'articolo 16, dove si parla di « partigiani combattenti e patrioti » osserva che l'espressione è inesatta, inquantoché oggi non esiste più la definizione di « partigiano combattente ».

Alla lettera c) dell'articolo stesso, si parla di « militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche ». Ora, poiché c'è un gran numero di carabinieri che sono stati deportati in massa dopo aver fatto servizio di istituto sotto la sedicente repubblica, domanda se essi saranno considerati alla stregua dei militari deportati fin dal primo momento. Trova inoltre inopportuna la disposizione contenuta nella lettera d), dove si parla di « patrioti civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera c) », perché può comprendere giovani che non hanno alcun precedente militare, e non hanno quindi i requisiti necessari per diventare vicebrigadieri in soli nove mesi.

BACCI fa osservare che dopo nove mesi questi giovani sono sottoposti ad un esame.

ARGENTON, *Relatore*, replica che le qualità militari non si formano in così breve tempo. Propone pertanto che la lettera d) sia soppressa, in modo da escludere questa categoria di persone dal reclutamento straordinario, dando loro la possibilità di partecipare al corso regolare di due anni.

SOGNO fa presente che la situazione dei carabinieri si chiarì soltanto dopo il marzo-aprile 1944, e che quindi il periodo dall'8 settembre 1943 al marzo-aprile 1944 non dovrebbe essere considerato agli effetti della valutazione del comportamento dei carabinieri stessi.

BROSIO, *Ministro della guerra*, al Consultore Giua fa osservare che lo stabilire per legge che debbano essere assunti gli smobilitati dall'esercito e non i civili non ha portata pratica, perché anche lo smobilitato è un civile. Inoltre, nell'articolo 3, si viene a dare la preferenza per l'ammissione nell'Arma dei carabinieri a coloro che sono smobilitati. Tutt'al più si potrebbe aggiungere un titolo di preferenza per quelli che hanno combattuto nell'esercito regolare.

GIUA osserva che in tal caso i limiti di età per l'ammissione dovrebbero essere elevati da 22 almeno a 25 anni.

BROSIO, *Ministro della guerra*, dichiara di non avere difficoltà ad accogliere questa proposta.

OMODEO rileva che il basso limite di età fissato nella legge interdice praticamente l'accesso all'Arma dei carabinieri ai sottufficiali e ai militari che si trovano in servizio nell'esercito.

BROSIO, *Ministro della guerra*, ripete di essere favorevole alla proposta di aumentare i limiti di età anche al disopra dei venticinque anni e di non avere difficoltà ad aggiungere alla categoria dei preferiti, a parità di merito, coloro che abbiano fatto parte dell'esercito, purché discriminati.

Circa l'osservazione del Consultore Oxilia sull'articolo 3, dichiara non essere esatto che manchi un giudizio sulle qualità concrete del candidato, perché, secondo la legge, saranno gli esami finali a determinare la vera selezione dopo i due anni di prova. Ad ogni modo, non è contrario ad introdurre nella legge anche una selezione preventiva, sempre che non ostino difficoltà.

Per quanto riguarda l'articolo 8, dichiara di aderire all'osservazione del Consultore Piacentini circa la qualifica di « ottimo ». È anche favorevole alla eliminazione della de-

signazione di ufficio contenuta nell'articolo stesso.

Circa le osservazioni fatte dal relatore all'articolo 16, per quanto riguarda il comma a) dichiara che si tratta di coordinare questa legge con la legge sui partigiani, da cui la qualifica « combattenti » è stata eliminata. La parola « combattenti » può quindi essere eliminata anche dal testo di questa legge.

Per quanto riguarda il comma c), osserva che nelle parole « che non hanno aderito » è specificato chiaramente che non ci deve essere mai stata l'adesione, né prima né dopo. Dichiara di concordare con la tesi prospettata dal Consultore Sogno che il comportamento del carabiniere va giudicato dal momento in cui i repubblicani e i tedeschi lo hanno posto di fronte all'alternativa di aderire o di essere deportato.

JACINI fa rilevare che, poiché, a termini delle convenzioni internazionali, il servizio di istituto non deve essere abbandonato anche nell'eventualità di occupazione nemica, il caso di coscienza dei carabinieri deve essere considerato molto attentamente.

BROSIO, *Ministro della guerra*, fa presente che i carabinieri non sono stati puniti per questo. Nella legge si tratta di applicare la qualifica di combattente ai fini di un avanzamento.

PIACENTINI fa rilevare che l'osservazione del Consultore Jacini potrebbe aver valore solo per i territori dell'Africa italiana, che vennero occupati dagli inglesi. Nel territorio nazionale questa situazione non si verificò, trattandosi di occupazione da parte di un'autorità contraria al Governo legale.

OMODEO osserva che, poiché è interesse di tutti creare un corpo in cui sussistano il meno possibile gli strascichi del passato, è bene che l'Arma dei carabinieri sia chiusa a chi ha avuto un passato discutibile, anche se apparentemente potranno verificarsi delle ingiustizie.

BROSIO, *Ministro della guerra*, chiarisce che i carabinieri che, dopo l'8 settembre 1943, dopo aver prestato per un certo periodo servizio di istituto, hanno preso parte attiva alle formazioni partigiane, rientrano nel comma a). Il comma c) riguarda soltanto coloro che hanno avuto un contegno passivo, e per questo solo non possono essere dichiarati combattenti.

Quanto ai patrioti civili deportati, se sarà accertato che la deportazione è dipesa da qualche attività svolta in favore delle formazioni partigiane, essi avranno diritto ad essere considerati idonei alla nomina a

vice-brigadiere dopo un corso di nove mesi, e dopo aver sostenuto i prescritti esami.

ARGENTON, *Relatore*, domanda chi è competente a dare il riconoscimento dell'attività svolta.

BROSIO, *Ministro della guerra*, fa rilevare che viene istituito un corso per titoli e per esami, e che è lasciato in facoltà del Ministro scegliere fra queste categorie. Le condizioni poste dall'articolo 16 sono necessarie, ma non sufficienti.

ARGENTON, *Relatore*, esprime il parere che anche per queste categorie il corso dovrebbe avere la durata di due anni.

BROSIO, *Ministro della guerra*, obietta che ciò sarebbe in contrasto con la natura del provvedimento che è d'urgenza e tende a rinsanguare rapidamente i quadri deficienti.

BACCI osserva che non è difficile accertare l'attività svolta dai civili prima della deportazione.

ARGENTON, *Relatore*, replica che tutti coloro che svolgevano una attività, hanno già il brevetto di partigiano o di patriota.

BROSIO, *Ministro della guerra*, ritiene che potrebbe essere adottata una formula elastica. Dire, per esempio: « patrioti civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera c) ». In tal modo potrebbero essere compresi anche coloro che non hanno la qualifica di partigiano.

Dichiara ad ogni modo che in sede di elaborazione definitiva del provvedimento terrà conto delle proposte di modificazioni affiorate nella discussione.

PRESIDENTE, a conclusione della discussione, dichiara che la Commissione, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro di tener conto degli emendamenti concretati nel corso della discussione, esprime parere favorevole al proposto schema di provvedimento legislativo.

#### **Schema di provvedimento legislativo: Matrimonio dei militari dell'Arma dei Reali carabinieri (N. 92).**

ARGENTON, *Relatore*, dichiara di non aver alcuna osservazione da fare sul provvedimento, e ne propone pertanto l'approvazione.

GIUA fa presente che la limitazione stabilita all'articolo 2 è molto grave, perché molti militari, non potendo avere una famiglia regolare per effetto della legge, se ne creeranno una irregolare. La legge avrebbe dovuto limitarsi a porre un limite, per esem-

pio di 12 anni, di prestato servizio. Il limite della terza rafferma triennale, stabilito dalla legge, praticamente non viene rispettato, perché vi è l'altra limitazione più grave dei tre quinti della forza organica che eleva di molti anni il divieto. Propone pertanto che si disponga un limite massimo di 12 anni di prestato servizio, e che siano tolte tutte le altre limitazioni contenute nello schema di provvedimento.

OXILIA comprende le ragioni sociali che spingono il Consultore Giua a fare la sua proposta di emendamento; ma fa presente che bisogna tener conto delle necessità specifiche dell'Arma. Il matrimonio per il carabiniere è un serio vincolo, che mentre rappresenta una grave difficoltà quando si rende necessario il suo trasferimento, può costituire un pericolo per quanto riguarda la sua probità, date le attuali esigenze che ovunque esistono per il mantenimento di una famiglia e la insufficienza del trattamento economico che lo Stato può usare a questi benemeriti suoi servitori. Non bisogna dimenticare che le larghezze in fatto di matrimonio furono dovute al fascismo, sotto la cui responsabilità ricadono le gravi conseguenze che ne sono derivate nell'ordine disciplinare e nell'organizzazione di un servizio così delicato come quello dei carabinieri. Non sarà male pertanto ritornare alle limitazioni del passato. Rileva tra l'altro che la disposizione di cui all'articolo 5 per quello che riguarda le piccole stazioni è dovuta alla preoccupazione che durante la notte le caserme rimangano deserte, perché tutti i carabinieri ammogliati dormono a casa.

Il ridurre le limitazioni alla facoltà di contrarre matrimonio, non è compatibile con le esigenze dell'Arma, la quale ha delle necessità per cui l'eccessivo numero degli ammogliati costituisce una remora.

JACINI dichiara di concordare con le osservazioni del Consultore Oxilia e aggiunge che particolarmente nei piccoli paesi il carabiniere che ha famiglia è soggetto a tutte le tentazioni che nascono dalle miserie della vita; e viene esposto in modo estremamente grave alla corruzione.

ARGENTON, *Relatore*, fa presente che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri gli ha esposto delle ragioni che collimano perfettamente con quelle prospettate dal Consultore Oxilia. Osserva peraltro che dal momento che è stabilito che il Ministero della guerra, di concerto con quello del tesoro, ha facoltà di fissare annualmente l'ali-

quota dei militari autorizzati a contrarre matrimonio, la legge presenta già una certa elasticità. Al fine di sanare determinate situazioni, si potrebbe stabilire che il Comandante generale dell'Arma, anziché essere vincolato a criteri tassativi come quello dell'essere compresi nei primi tre quinti o nel primo decimo della forza organica, potrebbe annualmente fissare la percentuale di militari da autorizzare a contrarre matrimonio.

GIUA insiste nella proposta di porre almeno un limite fisso, portando magari a 15 anni il periodo minimo di permanenza in servizio per poter contrarre matrimonio.

BROSIO, *Ministro della guerra*, dichiara di condividere pienamente le preoccupazioni di coloro che hanno preparato lo schema di provvedimento in esame. Lo spirito che domina nella legge potrà apparire forse disumano, ma è indispensabile. Dobbiamo avere un'Arma scelta, composta di uomini che sappiano rinunciare anche a certi legami affettivi e a certe comodità. Questo criterio, che vale in genere per tutto l'esercito, vale in modo particolare per i carabinieri.

Per quanto riguarda le situazioni irregolari cui ha accennato il Consultore Giua,

fa osservare che esse si sono determinate nell'ambito della legislazione precedente, la quale, pur largheggiando per scopi demografici, non ha fatto del bene neppure sotto questo aspetto. Occorre usare perciò un criterio rigido per poter frenare i giovani.

Chiarisce inoltre che l'articolo 6 non va inteso come una aggiunta all'articolo 2. Esso presuppone che il Ministero della guerra rispetti, nello stabilire l'aliquota, i criteri dell'articolo 2, di cui non è altro che l'applicazione.

OMODEO fa presente la convenienza di far risaltare che l'articolo 6 è in applicazione dell'articolo 2

BROSIO, *Ministro della guerra*, dichiara di non aver difficoltà a farlo.

PRESIDENTE dichiara che la Commissione, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, esprime parere favorevole allo schema di provvedimento.

**La seduta termina alle 12.15.**

